



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

AL SINDACO DEL COMUNE DI
BAGNO A RIPOLI (FI)

comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

E, p.c.

AL SINDACO DEL COMUNE DI
PONTASSIEVE (FI)

comune.pontassieve@postacert.toscana.it

ALLA PREFETTURA UTG DI FIRENZE

Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali

protocollo.prefi@pec.interno.it

Oggetto: Convenzione di segreteria, di classe I/B, tra i comuni di BAGNO A RIPOLI (FI) (capo convenzione) e PONTASSIEVE (FI). Assegnazione segretario titolare.

IL VICE PREFETTO

VISTI il D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997 e il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la circolare protocollo n. 14449 del 01.12.2020, con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali ha indicato le modalità operative per il convenzionamento delle sedi ai fini della nomina del segretario titolare;

RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 21008 del 01 luglio 2024, con cui si è preso atto dello scioglimento, per scadenza naturale, della convenzione di segreteria, di classe I/B, tra i comuni di BAGNO A RIPOLI (FI) (capo convenzione) e PONTASSIEVE (FI), **a decorrere dal 01 luglio 2024** (ultimo giorno in convenzione 30 giugno 2024);

VISTE le sottoelencate deliberazioni consiliari, trasmesse con nota prot. n. 31220 del 23 luglio 2024, acquisita in pari data al prot. n. 23450, con cui gli Enti hanno disposto la costituzione di una nuova convenzione finalizzata allo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria

- n. 52 del 27 giugno 2024 del Comune di BAGNO A RIPOLI (FI),
- n. 52 del 27 giugno 2024 del Comune di PONTASSIEVE (FI);

VISTA la convenzione sottoscritta dai Sindaci, che individua quale comune capofila il Comune di BAGNO A RIPOLI, in quanto ente con maggiore popolazione e ne stabilisce la durata **fino alla scadenza del mandato politico dei due Sindaci interessati e comunque al 30 giugno 2029**;

PRESO ATTO che, al 31.12.2023, la classe di appartenenza degli enti aderenti alla convenzione di segreteria, risulta essere, per il Comune di BAGNO A RIPOLI (FI), di classe I/B (65.001 - 250.000 abitanti), per il Comune di PONTASSIEVE (FI), di classe I/B (65.001 – 250.000 abitanti) e pertanto, la costituenda convenzione sarà ascrivita alla classe I/B;

Piazza Cavour, 25 – 00193 Roma

*Tel 06.328841 – Fax 06.32884387 <https://albosegretari.interno.gov.it>
protocollo.albosegretari@pec.interno.it info.albo@interno.it*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

VISTA la deliberazione n. 113/2001 con la quale il Consiglio Nazionale d'Amministrazione dell'ex-Agenzia ha specificato che: *"nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata"*;

RITENUTO di poter prendere atto della nuova convenzione di segreteria, di classe I/B, tra i comuni di BAGNO A RIPOLI (FI) (capo convenzione) e PONTASSIEVE (FI), e di poter assegnare alla predetta convenzione, quale segretario titolare, il dott. Ferdinando FERRINI, iscritto nella fascia professionale "A", già titolare della segreteria del comune di BAGNO A RIPOLI (FI) ed in possesso dei requisiti per la nomina presso la predetta convenzione di segreteria;

ACCERTATO che tale convenzione di segreteria non comporta il collocamento in disponibilità di alcun segretario ai sensi della deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 17 del 05 febbraio 2003, in quanto la segreteria del comune di PONTASSIEVE risulta vacante;

RICHIAMATO l'art.16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito nella legge 51/2020 ai sensi del quale *"La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati. "Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno ... "I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila."*

RICHIAMATO l'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, ai sensi del quale *"Il trattamento economico dei segretari di sedi convenzionate sulla base dei nuovi criteri, che vengono collocati in disponibilità, è definito dall'art. 16-ter, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. 2. Il segretario in disponibilità, nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001"*

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999, in tema di procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 164 del 27 luglio 2000 in materia di convenzioni di segreteria comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex-Agenzia n. 181 del 04 aprile 2002;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001;

VISTO l'art. 20 del d. lgs. 39/2013, relativo alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità;

VISTO il CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17.12.2020;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

VISTO, in particolare l'art. 1, comma 11, del suddetto CCNL, per cui *“Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL ... dei Segretari Comunali e Provinciali, ove compatibili e non sostituibili con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001”*;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. 465/1997, infatti, *“Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali.”*

VISTO l'articolo 7, comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale è stata prevista la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, e la successione a titolo universale alla soppressa Agenzia del Ministero dell'Interno, con il correlato trasferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio;

VISTO il Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n.78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 7 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1097 in data 28 aprile 2021, con cui al Viceprefetto dott.ssa Enza CAPORALE è stato conferito, a decorrere dal 9 aprile 2021, per la durata di cinque anni, l'incarico di Capo ufficio di staff dell'Ufficio VI: Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali della Direzione Centrale per le autonomie del medesimo Dipartimento;

DECRETA

1. **Di prendere atto** della convenzione di segreteria, di classe I/B, tra i comuni di BAGNO A RIPOLI (FI) (capo convenzione) e PONTASSIEVE (FI), **fino al 30 giugno 2029**;
2. **Di assegnare** il dott. Ferdinando FERRINI, quale segretario titolare della predetta convenzione, pertanto è in facoltà del Sindaco del comune di BAGNO A RIPOLI (capo-convenzione) di procedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alla successiva nomina;
3. **Il segretario comunale**, ai fini della nomina, dovrà presentare, all'Ente, dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013;
4. **Il provvedimento di nomina**, contenente il termine per l'assunzione in servizio previa notifica al segretario nominato, dovrà essere inviato a questa Amministrazione unitamente all'eventuale successivo **atto di accettazione** ed alla **nota attestante la presa di servizio effettiva. Dalla data di presa di servizio del segretario decorrerà la presente convenzione.**

IL VICEPREFETTO
dott.ssa Enza CAPORALE

ALBO/cz